

ALLEGATO “B”

CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO BAR – RISTORO PRESSO IL PALAZZO CAMERALE

ART. 1

OGGETTO DEL SERVIZIO

Oggetto dell’appalto è l’affidamento del servizio Bar –Ristoro presso il Palazzo Camerale in C.so Cavour n. 2 – Bari.

ART. 2

DURATA DELL’APPALTO

La durata del presente appalto è stabilita in anni due a decorrere dal primo giorno del mese successivo all’adozione del provvedimento definitivo di affidamento del servizio, eventualmente prorogabili per ulteriori due anni ferme restando la volontà espressa dalle parti entro sei mesi prima la data di scadenza, nonché le norme di Legge che regolano il servizio.

L’Ente appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto in qualunque momento, nei casi previsti dal successivo art. 15.

Alla scadenza naturale del contratto la ditta dovrà lasciare i locali liberi e sgombri da persone e da cose ad eccezione degli allestimenti esistenti di proprietà dell’Ente Camerale di cui all’allegato elenco di proprietà dell’Ente camerale.

ART. 3

NORME REGOLATRICI DEL SERVIZIO

Il servizio deve essere eseguito con l’osservanza di quanto previsto:

- a) dal presente capitolato speciale;
- b) dal D.Lgs. 163/2006;
- c) dal Codice Civile e da tutte le disposizioni emanate in materia, per quanto non regolato dalle norme sopra richiamate.

ART. 4

CAUZIONE

A garanzia degli obblighi ed oneri tutti derivanti dal presente appalto, a cura dell'appaltatore, dovrà essere costituita cauzione pari al 10% del costo complessivo dell'appalto, da corrispondersi per tutta la durata contrattuale. La cauzione rimarrà vincolata in favore dell'Ente per tutta la durata contrattuale e sarà svincolata a fine rapporto su autorizzazione della stazione appaltante.

ART. 5

PREZZI CONTRATTUALI

La Ditta appaltatrice si impegna ad applicare uno sconto pari a circa il 20% sui prezzi medi di listino in uso nella provincia di Bari. I prezzi dei prodotti dovranno obbligatoriamente essere esposti al pubblico, in apposito listino e preventivamente comunicati al Servizio Provveditorato.

I prezzi saranno soggetti ad aggiornamento, laddove richiesto, entro la percentuale di variazione ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati (FOI).

La Ditta si impegna, con particolare riferimento alla preparazione di caffè espresso e alla somministrazione di bevande e prodotti di caffetteria, bibite ed aperitivi, prodotti di gastronomia e di buffet freddo a selezionare dal fornitore la migliore qualità.

La Ditta appaltatrice potrà stipulare apposita convenzione con l'Ente appaltante ai fini dell'utilizzo dei buoni pasto.

ART. 6

ONERI PER L'IMPRESA

La Ditta appaltatrice si obbliga a condurre l'esercizio nel rispetto del decoro dell'Ente Camerale, attenendosi alle prescrizioni che al riguardo questo potrà, eventualmente, impartire, non potrà cedere in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, l'esercizio come pure non potrà servirsi dei locali, delle attinenze e delle dipendenze destinate al Bar, per adibirle ad uso diverso da quello indicato nel presente atto.

L'impresa dovrà corrispondere mensilmente, quale canone forfetario per spese di luce, acqua, riscaldamento, condizionamento, manutenzione ordinaria e straordinaria degli spazi, pulizia degli spazi antistanti e pulizia wc di pertinenza, uso attrezzature di proprietà dell'Ente, la somma di €500,00 oltre imposte previste per legge e l'aumento offerto in sede di gara.

ART. 7

ATTREZZATURE, LOCALI E LORO MANUTENZIONE

L'aggiudicatario si obbliga ad utilizzare con diligenza tutte le attrezzature di proprietà dell'Ente necessarie all'espletamento del servizio di cui al presente contratto e a restituirle, alla scadenza, in perfetto uso.

I locali destinati al servizio saranno tenuti dall'aggiudicatario, costantemente e per tutta la durata del contratto, nel medesimo stato di conservazione.

Qualora, e soltanto previa autorizzazione dell'Ente camerale, venissero eseguiti dall'aggiudicatario lavori di adattamento o di abbellimento nei locali dell'esercizio, le opere eseguite saranno acquisite al patrimonio dell'Ente, senza che l'aggiudicatario possa vantare diritto a indennità di sorta.

L'aggiudicatario sarà responsabile dei danni che per inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo dovessero derivare ai locali medesimi.

L'aggiudicatario dovrà accettare le modificazioni ai locali dell'esercizio o la sostituzione totale o parziale dei medesimi che l'Ente ritenesse di operare nel corso della vigenza del contratto e non potrà eseguire né permettere che altri eseguano variazioni nei detti locali, senza il preventivo consenso dell'Ente stesso.

ART. 8

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

L'aggiudicatario è tenuto a rispettare l'apertura del Bar nell'arco di tempo ininterrotto in linea di massima dalle 8.00 alle 18.00 dei giorni feriali, in concomitanza con l'apertura degli uffici camerali. L'Ente potrà chiedere, senza alcun compenso, un orario straordinario o festivo in presenza di eventi e convegni. I periodi di chiusura vanno concordati preventivamente con l'Ente camerale. I generi di consumo devono essere di prima qualità commerciale e rispondere alle condizioni prescritte dalla legge e dalle autorità competenti. Il bar deve essere fornito dei generi stessi in quantità sufficienti per soddisfare le esigenze dell'utenza. I cibi dovranno essere conservati in osservanza delle norme in materia di igiene e sanità.

La vendita di generi avariati, adulterati o contenenti sostanze nocive o comunque non corrispondenti alle disposizioni in materia di igiene e sanità, darà luogo all'applicazione del successivo art. 15 del presente Capitolato, senza pregiudizio delle sanzioni di legge stabilite per simili trasgressioni.

ART. 9

CONTROLLI SULLA GESTIONE

Al Provveditore dell'Ente è attribuito il potere di vigilare sull'esatta osservanza di tutti gli obblighi assunti dall'aggiudicatario secondo il presente Capitolato, indi, di riferire all'Ente camerale, mediante relazione scritta, eventuali violazioni.

ART. 10

DISPOSIZIONI VARIE

Nei locali del Bar non potranno essere esposti avvisi o annunci di qualsiasi genere, eccezione fatta per quelli inerenti all'attività che viene svolta dall'aggiudicatario.

E' vietato l'ingresso ai venditori ambulanti ed in genere è vietato quanto non si addica alla convenienza del luogo.

Potrà essere concesso, previa autorizzazione scritta, l'uso di apparecchi radio e televisivi.

ART. 11

SPESE PER L'ESERCIZIO DEL BAR

Sono a carico dell'aggiudicatario le tasse e le imposte dirette ed indirette di esercizio, di rivendita, i premi di assicurazione contro gli incendi e simili, spese telefoniche.

ART. 12

PERSONALE ADDETTO AL BAR

L'aggiudicatario si assume tutte le responsabilità civili e penali che potranno derivare dal rapporto di lavoro con il personale dipendente. Si impegna, inoltre, ad osservare le vigenti norme sindacali, previdenziali ed assistenziali, nonché del contratto collettivo nazionale di settore, restando al riguardo unico responsabile verso il personale stesso, gli Enti assicuratori e le associazioni di categoria. Per quanto sopra l'Ente Camerale è sollevata da ogni responsabilità.

ART. 13

OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI

L'aggiudicatario si obbliga a rispettare le disposizioni normative riguardanti la sicurezza del posto di lavoro (Legge n. 626/1994 e s.m.i.), la pulizia degli esercizi

pubblici, la pulizia sanitaria, i tributi vari nonché tutte quelle istruzioni e norme che l'Ente appaltante dovesse impartire nell'interesse del servizio e della conduzione dell'esercizio.

ART. 14

RESPONSABILITÀ' PER DANNI

La Ditta appaltatrice rimane unica responsabile della custodia e della conservazione della merce, dei mobili, degli oggetti, dei beni di consumo, degli attrezzi e dei materiali tutti ubicati nei locali del Bar per sottrazioni, furti, distruzioni e danneggiamenti di qualsiasi genere.

L'Amministrazione è esonerata da ogni responsabilità per danni ed infortuni che possano in ogni caso e per qualsiasi motivo derivare a persone e a cose che siano presenti nei locali.

L'Amministrazione non è responsabile di eventuali danni provocati da eventi alla stessa non imputabili come ad esempio – a puro titolo esemplificativo – black out elettrici o idrici.

ART. 15

PENALITÀ' - REVOCA DELL'APPALTO

La violazione di qualunque disposizione contenuta nella convenzione e/o nel Capitolato o il compimento da parte dell'aggiudicatario o dei suoi familiari o dei suoi dipendenti di azioni od omissioni che abbiano compromesso o comunque possano compromettere il servizio o recare nocimento alla convenienza del luogo, daranno ampia facoltà all'Ente camerale di adottare a carico dell'aggiudicatario sanzioni adeguate all'importanza ed alla gravità dell'infrazione, non esclusa l'adozione della risoluzione del contratto nelle ipotesi di violazione anche di uno solo degli obblighi previsti negli art. 6 (oneri per l'impresa), 8 (modalità di svolgimento del servizio), 12 (personale addetto al Bar), 13 (osservanza delle Leggi e dei Regolamenti), 16 (divieto di cessione del contratto e subappalto), nonché per la violazione ripetuta degli obblighi presenti agli art. 5 (prezzi contrattuali), art. 7 (attrezzature, locali e loro manutenzione), art. 10 (disposizioni varie), salva l'azione di risarcimento dei danni subiti.

E' fatto salvo il diritto, in caso di particolare gravità e sempre che le circostanze non richiedano una immediata cessazione, di procedere alla risoluzione del contratto, da portare a conoscenza dell'aggiudicatario mediante lettera raccomandata.

L'appalto si intenderà risolto di diritto e con effetto immediato nel caso di fallimento dell'aggiudicatario.

ART. 16

DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

È fatto divieto alla Ditta Appaltatrice, sotto pena di immediata risoluzione del contratto per sua colpa esclusiva, nonché di risarcimento di ogni danno e spesa a favore dell'Ente camerale, di cedere a terzi tutto o parte del contratto di appalto ovvero di subappaltare tutto o in parte l'esecuzione del servizio.

ART. 17

SPESE E STIPULAZIONE DELLA CONVENZIONE

Le imposte di bollo e di registro od altre spese inerenti alla convenzione, sono a carico dell'aggiudicatario.

ART. 18

RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Foro competente è il Tribunale di Bari.